

L'altro diritto ONLUS-

Sede legale c/o L'altro diritto Centro interuniversitario di ricerca

su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni

Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze

Fax 055-2759925

Email: adir@altrodiritto.unifi.it

home page: www.altrodiritto.unifi.it



Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità

Centro Consulenza Extragiudiziale

C.F. 94093950486

Iscrizione Registro Regionale del Volontariato

Sezione Provincia di Firenze

Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003

Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del
Registro regionale delle persone giuridiche private

Oggetto: Commento alle modifiche introdotte dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 sui requisiti per l'accesso alla prestazione del Reddito di Cittadinanza a favore dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea

Tra le modifiche introdotte dalla legge di conversione del decreto-legge 4/2019, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, vi è la previsione relativa alle certificazioni richieste agli utenti stranieri cittadini di Paesi extra-UE, ai fini dell'attestazione del proprio patrimonio e della composizione del nucleo familiare.

In particolare, si legge “*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394*”.

Tale previsione è stata recepita e ribadita integralmente dall'INPS nella sua circolare n. 100/2019.

Come già segnalato in relazione all'accesso ad altri servizi (vedi per esempio la normativa prevista per l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare), riteniamo che tale previsione, nella parte in cui subordina l'ammissione alla misura di sostegno al reddito alla produzione di suddetta documentazione, **rappresenti un'ipotesi di discriminazione diretta fondata sulla nazionalità, come tale vietata dalla normativa europea e nazionale.**

Tale onere rappresenta infatti un ingiustificato aggravio procedurale a danno del cittadino straniero che lo pone in una condizione di svantaggio rispetto ad altri soggetti di altre nazionalità, e che in nessun modo può ritenersi giuridicamente fondato né giustificato sulla base del principio di ragionevolezza.

Infatti, anche i cittadini italiani, ben potrebbero avere titoli immobiliari all'estero, su cui ad oggi – come in ambito UE – l'amministrazione non è in grado di fare i necessari controlli ma per i quali si ritiene sufficiente

L'onere della verifica quindi, in tutti i casi e senza discriminazione, non può che ricadere sullo Stato o sulle altre amministrazioni locali che, tramite i propri organi di competenza e sulla scorta, dove possibile, di accordi internazionali o con ambasciate e consolati, devono poter accertare proprietà immobiliari (o diritti connessi) da parte di tutti i cittadini, che prevengano da paesi terzi, europei o italiani, in tutti i paesi con parità di trattamento.

DUNQUE, L'EVENTUALE RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE ULTERIORE, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DEL DPR 445, DOVRÀ RITENERSI IN CONTRASTO CON IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI DI CUI ALLE DIRETTIVE EUROPEE E AL DIRITTO NAZIONALE (ART. 41 T.U.

L'altro diritto ONLUS-

Sede legale c/o L'altro diritto Centro interuniversitario di ricerca

su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni

Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze

Fax 055-2759925

Email: adir@altrodiritto.unifi.it

home page: www.altrodiritto.unifi.it



**Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità**

Centro Consulenza Extragiudiziale

C.F. 94093950486

Iscrizione Registro Regionale del Volontariato

Sezione Provincia di Firenze

Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003

Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del
Registro regionale delle persone giuridiche private

IMMIGRAZIONE); CON CONSEGUENTE OBBLIGO DI DISAPPLICAZIONE ANCHE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE E QUINDI ANCHE DELL'INPS.

Si ricorda, infatti, che nel caso in cui una disposizione nazionale si ponga in contrasto con una norma europea direttamente applicabile (dunque il divieto di discriminazione nell'accesso alle prestazioni sociali per i cittadini migranti di Paesi extra-ue) sussiste un obbligo, dei giudici e anche delle amministrazioni, di **disapplicazione della normativa nazionale non conforme**.

La giurisprudenza europea, infatti, ma anche quella nazionale, è molto chiara nel riconoscere una responsabilità diretta dell'amministrazione che ha l'obbligo di disapplicazione della normativa nazionale discriminatoria in contrasto con la normativa europea direttamente applicabile (Si veda CGUE, Fratelli Costanzo spa c. Comune di Milano, 22 giugno 1989, C-103/88, paragrafi 31 e 32 sull'obbligo di disapplicazione anche da parte degli enti locali).

Pertanto, se è vero che deve ritenersi illegittima la norma di legge introdotta con la L.26/2019 in quanto in violazione del divieto di discriminazione di derivazione europea, parimenti deve ritenersi illegittima e autonomamente sanzionabile la condotta dell'Inps che con la circolare n.100/2019 recepisce quanto indicato nella norma di legge e pone un requisito discriminatorio a carico dei cittadini di Stati non UE e che di fatto pone in essere la condotta discriminatoria.

Cordialmente